

COMUNE DI BOLOGNOLA

PROV. DI MACERATA



NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE

IL SINDACO  
*Mario Moros*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Giuliano Ferofin*  
IL SINDACO  
*Mario Moros*  
*Mario Magg*

IL TECNICO PROGETTISTA



~~IL~~ SEGRETARIA

TAV. 8

22 OTT. 1983

I N D I C E

Capo 1 - NORME GENERALI

- Art. 1 - Norme generali
- Art. 2 - Sviluppo del piano
- Art. 3 - Alterazione del suolo

Capo 2 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

- Art. 4 - Realizzazione
- Art. 5 - Scarico acque nel sottosuolo
- Art. 6 - Contributi per opere di urbanizzazione  
secondaria

Capo 3 - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- Art. 7 - Classificazione zone
- Art. 8 - Zone residenziali
- Art. 9 - Artigiano e piccola industria

Capo 4 - NORME PER LE SINGOLE ZONE

- Art. 10- Zona RCS
- Art. 11- Zona RC
- Art. 12- Zona RE
- Art. 13- Zona artigianale e industriale
- Art. 14- Zona RS
- Art. 15- Zona turistica a camping
- Art. 16- Zone a speciale destinazione
- Art. 17- Zone di rispetto

Capo 1  
(NORME GENERALI)

Art. 1

- 1.1. Al fine di consentire una disciplina per un ordinato sviluppo dell'abitato le tavole di piano allegate con tengono le necessarie indicazioni di sviluppo e di suddivisione del territorio con l'indicazione delle aree soggettate a vincolo dal piano di Fabbricazione.
- 1.2. Le norme del presente capo sono riferite alle indicazioni delle tavole di piano allegate e ripetono i termini della regolazione urbanistica contenuta nelle norme tecniche di attuazione del Programma di Fabbricazione citato al precedente paragrafo 1.1.

Art. 2

(SVILUPPO DEL PIANO)

Il Programma di fabbricazione si sviluppa mediante:

- 2.1. lottizzazione convenzionata per tutte le zone di espansione individuate nelle tavole di piano e dalle presenti norme.
- 2.2. Rilascio di concessione edilizia, previa stipula di convenzione con i proprietari interessati secondo il contenuto ed i limiti fissati dalle presenti norme, dal Programma di Fabbricazione e dalle vigenti disposizioni legislative.
- 2.3. Semplice rilascio di concessione edilizia, con le limitazioni e le condizioni stabilite dal Programma

di Fabbricazione e dalle vigenti disposizioni legislative.

- 2.3. Semplice rilascio di concessione edilizia, con le limitazioni e le condizioni stabilite dal Programma di fabbricazione e dal Regolamento Edilizio.

Art. 3

(ALTERAZIONE DEL SUOLO)

- 3.1. L'uso del suolo è disciplinato dalle disposizioni e previsioni di sviluppo del Piano di Fabbricazione, e dalle norme del Regolamento Edilizio e dalle disposizioni legislative vigenti.
- 3.2. Sono soggette alla preventiva autorizzazione anche le utilizzazioni che non si configurano totalmente come attività edilizia, ma che alterano, deturpano e/o modificano l'ambiente naturale quali, ad esempio: depositi, tettoie, pensiline, accatastamenti di materiali diversi, scarichi, ecc.
- 3.3. Vanno pure soggetti ad autorizzazione gli sbancamenti e riporti di terreno dalle e sulle aree edificate e/o da edificare che alterino i piani esistenti, salvo quelle occorrenti per portare dette aree alle quote di livello stabilite con il rilascio della licenza edilizia o in sede di consegna dei punti fissi.

CAPO 2

(URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA)

Art. 4

(Realizzazione)

- 4.1. In assenza di opere di urbanizzazione primaria il richiedente concessione edilizia deve sottoscrivere impegno attestante la disponibilità delle aree occorrenti per la loro realizzazione, che deve essere completata congiuntamente alla costruzione e comunque prima che la stessa venga resa agibile e/o abitabile.
- 4.2. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 10 del 29.1.77 ed al Regolamento della Regione Marche n. 6 del 23.7.77 nonchè alle deliberazioni consiliari da adottare o adottate ai sensi di legge.

Art. 5

(SCARICO ACQUE NEL SOTTOSUOLO)

Quando gli impianti privati provvedono a smaltire le acque di scarico nel sottosuolo l'utilizzazione dell'area interessata non può andare oltre i seguenti limiti, anche se diversamente indicato nel Programma di Fabbricazione e in ogni caso rispettare le vigenti disposizioni di legge con particolare riferi-

mento alla legge n. 319/76 e successive modifiche.

- 5.1. Per edifici ad uso residenziale e commerciale la volumetria non deve superare i 15.000 metri cubi per ettaro, i piani abitabili fuori terra non superiori a tre e la superficie coperta e/o pavimentata non maggiore del 20% dell'area utile.
- 5.2. Per edifici artigianali e/o industriali non devono essere scarichi liquidi provenienti dai processi di lavorazione e la superficie coperta non deve essere maggiore del 30% dell'area utile.

#### Art. 6

##### (CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA)

- 6.1. I richiedenti concessione edilizia e/o titolari di convenzioni debbono versare al Comune un contributo per la realizzazione degli impianti di urbanizzazione secondaria.
- 6.2. Tale contributo sarà calcolato in base alle disposizioni contenute nella legge n. 10 del 29.1.1977 ed al Regolamento della Regione Marche n. 6 del 23.7.1977 nonchè alle deliberazioni consiliari da adottare o adottate ai sensi di legge.

#### Capo 3

##### (ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

Art. 7  
(Classificazione zone)

Ai fini dell'utilizzazione edificatoria del suolo per un ordinato sviluppo dell'aggregato urbano il territorio comunale viene suddiviso in zone, come di seguito elencate:

a) RCS EDIFICI DI CARATTERE STORICO AMBIENTALE

b) RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO

RC zona residenziale di completamento

c) RESIDENZIALE DI ESPANSIONE

RE1 Zona residenziale di espansione a residence

RE3 Zona residenziale di espansione a schiera

RE4 Zona residenziale di espansione a ville

EA Espansione Alberghi e ristoranti esistenti

A Zona edilizia alberghiera

AR Zona edilizia alberghiera e a residence  
con obbligo di convenzionamento

C Zona a edilizia commerciale

CR Zona a edilizia commerciale e residenziale

TC Zona turistica a camping

d) ARTIGIANATO INDUSTRIA

IA Zona artigianale e piccola industria, per  
nuovi insediamenti

e) Agricoltura RS edilizia rurale sparsa

f) IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO  
E COLLETTIVO

- F.1. Aree destinate all'istruzione
- F.2. Aree destinate allo sport
- F.3. Aree destinate ad attività pubbliche
- F.4. Aree destinate per il ~~xxxxxx~~ verde pubblico
- F.5. Aree per il culto
- F.6. Aree destinate al gioco

g) ZONE DI RISPETTO

- Parcheggi stradali
- Zona rispetto cimiteriale
- Area di rispetto cimiteriale
- Aree per sedimi stradali

Art. 8

(ZONE RESIDENZIALI)

- 8.1. Nelle zone residenziali sono consentite, oltre alle abitazioni, i seguenti usi: negozi botteghe, studi professionali, modesti laboratori e magazzini, bar e ristoranti, autorimesse pubbliche ed altre attività che a giudizio dell'amministrazione comunale non risultino in contrasto con la destinazione residenziale della zona e che comunque non siano fonti di rumori molesti.
- Gli edifici, o le parti di essi, destinati agli usi sopra-elencati non debbono superare il 20% (venti) del volume massimo consentito dalle presenti norme.
- 8.2. Nelle zone residenziali sono escluse i seguenti usi: industrie, scuderie, stalle, allevamenti animali e



tutte quelle attività che, a motivato giudizio dell'Amministrazione Comunale, sono pregiudizievoli ed in contrasto con il carattere e la destinazione della zona.

ART. 9

(ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA)

Le zone per l'artigianato e la piccola industria sono destinate agli insediamenti di laboratori e piccole industrie con le relative attività complementari (depositi, uffici).

Le attività consentite non debbono avere scarichi nocivi provenienti da lavorazione, sia liquidi che gassosi, nè impiegare materie esplosive o pericolose.

Ogni singolo complesso non può, di norma, superare le 100 (cento) unità addette. Eventuali superamenti saranno ammessi solo a seguito di motivata deliberazione del Consiglio Comunale. In queste zone sono consentite costruzioni ad uso abitazioni da riservare agli addetti e loro familiari, sempre che i volumi siano contenuti entro il 20% (venti) di quelli ammessi.

Dovranno essere rispettate le norme di cui alla legge 319/76 e successive modificazioni.

Capo 4

(NORME PER LE SINGOLE ZONE)

Art. 10

(ZONA RCS)

*Centro Storico.*

Zona RCS

Gli edifici ricadenti delle aree contraddistinte in nero vanno conservati nella loro originaria struttura e non sono ammesse nè modifiche nè demolizioni se non sono prece-  
dute dal benestare della Sovrintendenza ai Monumenti per la Regione Marche.

Centro Storico: L'individuazione riguarda i tre nuclei originali del capoluogo, che hanno conservato un notevole valore ambientale.

Il fondamentale problema che immediatamente si pone, della salvaguardia di tale carattere, richiederà un processo di ristrutturazione conservativa che solo il P.R.G. potrà effettivamente strumentare a mezzo di un apposito Piano Particolareggiato.

Il Programma di fabbricazione prevede; in attesa di un P.R.G. il vincolo della volumetria attuale, che già sembra possa rappresentare un efficace strumento, se pur provvisorio, per neutralizzare eventuali tentativi di manomissione del tessuto ambientale.

Pranno comunque essere individuate le zone di recupero ai sensi della legge 457/78 ove gli interventi potranno essere attuati con i piani previsti dalla stessa.

Art. 11

(ZONA RC)

Zona RC

Questa zona interessa le aree sub-centrali del capoluogo

RE

ZONE PINTURA

e della Pintura ed è contrassegnata nelle tavole di piano con retino formante piccoli triangoli.

I limiti e le condizioni per l'edificazione sono i seguenti:

- Volume massimo 8000 mc/ha
- Superficie coperta massimo 25% del lotto
- Altezza massima 8,50 metri, corrispondenti ad un massimo di sue piani abitabili fuori terra.  
6,50
- Verde residenziale non meno del 30% del lotto deve essere conservato a terreno di coltura dove piantumare essenze di medio ed alto fusto. Tipi e quantità vanno fissati in sede di rilascio di licenza edilizia con obbligo per i privati della loro conservazione.
- Lotto minimo è richiesta la formazione e la conservazione di lotti aventi un minimo di 500 metri quadrati di superficie.
- Per distanza dai confini, dovrà essere pari a  $\frac{1}{2}H$  con minimo di 5 m, per stacco tra fabbricati di unico lotto m. 10 arretramenti stradali secondo art. 9 D.M. 2.4.1968 e legge n. 64/74 salvo i minimi stabiliti dalle vigenti leggi e le deroghe previste nelle norme del Regolamento Edilizio.

Art. 12

(ZONE RE)

Sub-zona RE1

Nelle tavole di piano è contraddistinta con linee trasversali a intere.

I limiti e le condizioni per l'edificazione sono seguenti:

- volume massimo 15.000 mc/ha
- superficie coperta massimo 25% del lotto
- altezza massima 8,50 metri, corrispondenti ad un massimo di tre piani abitabili fuori terra
- verde residenziale non meno del 30% del lotto deve essere conservato a terreno di colture ove piantumare essenze ad alto fusto. Tipi e quantità verranno fissati in sede di rilascio di licenza con obbligo ai privati per la loro conservazione.
- lotto minimo l'utilizzazione fino al massimo del volume e dell'altezza fissati è consentita solo per lotti esistenti o da formare e conservare, con superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.
- Per distanza dai confini, stacco da fabbricati di unico lotto e arretramenti stradali si richiamano le norme della zona R.C. Si richiede lottizzazione convenzionata con previsione planivolumetrica.

Sub-zona RE3

Questa sub zona interessa aree totalmente libere da qualsiasi edificazione. Nelle tavole di piano risulta contraddistinta con linee trasversali continue distanziate fra loro.

Per tale zona si dovrà prevedere lottizzazione convenzionata con previsioni planivolumetriche.

I limiti e le condizioni per l'edificazione sono i seguenti

- volume massimo 8000 mc/ha
- superficie coperta massimo 25% del lotto
- altezza massima metri 7,50 corrispondenti ad un massimo di due piani abitabili fuori terra.
- verde residenziale non meno del 30% del lotto deve essere conservato a terreno di coltura ove piantumare essenze di medio ed alto fusto. Tipi e quantità verranno fissati in sede di rilascio di licenza con obbligo ai privati per la loro conservazione.
- lotto minimo è richiesta la formazione o la conservazione di lotti aventi un minimo di 1.500 metri quadrati di superficie.
- distanza dai confini, stacco tra fabbricati di unico lotto e arretramenti stradali disciplinati come alle zone RC.

*Zonazione*

Sub-zona RE4

Questa zona-sub interessa aree totalmente libere da qualsiasi edificazione. Nelle tavole di piano risulta contraddistinta con linee trasversali continue sottili e fitte.

Si dovrà prevedere una lottizzazione convenzionata.

I limiti e le condizioni per l'edificazione sono i seguenti:

- volume massimo 8.000 mc/ha
- superficie coperta massimo 20% del lotto
- altezza massima m. 7,50 corrispondenti ad un massimo di due piani abitabili fuori terra
- Verde residenziale non meno del 40% del lotto deve essere conservato a terreno di coltura ove piantumare essenze di medio ed alto fusto.  
Tipi e quantità verranno fissati in sede di rilascio di licenza con obbligo ai privati per la loro conservazione.
- lotto minimo è richiesta la formazione o la conservazione di lotti aventi un minimo di 500 metri quadrati di superficie.
- distanza dai confini, stacco tra fabbricati di unico lotto e arretramenti stradali sono disciplinati come per le zone R.C.

Sub-zona EA

Questa sub-zona interessa aree in cui esistono già degli edifici od alberghi o ristoranti che per la loro attività hanno bisogno di espandersi e il rapporto complessivo di superficie coperta non supera il 25% ed il volume edificato inferiore a 15.000 mc/ha. Nelle tavole di piano è contraddistinta da linee incrociate che formano un reticolo a quadretti.

I limiti e le condizioni per l'edificazione sono i seguenti:

- volume massimo 15.000 mc/ha
- superficie coperta massimo 25% del lotto
- altezza massima m. 10,00 e due piani abitabili oltre il piano terra
- verde residenziale non meno del 30% del lotto deve essere conservato a terreno di coltura ove piantumare essenze di medio ed alto fusto. Tipi e quantità verranno fissati in sede di rilascio di licenza con obbligo ai privati per la loro conservazione.
- distanza dai confini, stacco fra fabbricati di unico lotto e arretramenti stradali sono disciplinati come zone RC

Sub-zona A

Questa sub-zona interessa aree libere da qualsiasi edificazione.

Nelle tavole di piano risulta contraddistinta da linee trasversali bianche in campo nero.

Si richiede soluzione planivolumetrica.

I limiti e le condizioni per l'edificazioni sono i seguenti:

- volume massimo 15.000 mc/ha
- superficie coperta 20% del lotto
- altezza massima m. 10,00 e due piani abitabili oltre al piano terra
- verde residenziale non meno del 30% del lotto deve essere conservato a terreno di coltura ove piantumare essenze di medio ed alto fusto.

Tipi e quantità verranno fissati in sede di rilascio di licenza con obbligo ai privati per la loro conservazione.

- Per la distanza dai confini, stacco tra fabbricati di unico lotto e arretramenti stradali si richiamano le norme del Regolamento Edilizio ed i minimi stabiliti dalle vigenti leggi.

Per le zone A deve essere fatto riferimento al D.M. del 2 aprile 1968.

#### Sub-zona AR

Questa sub-zona interessa un'area libera da qualsiasi edificazione. Nelle tavole di piano risulta contraddistinta da linee



continue grosse formanti un reticolo a quadrati.

L'utilizzazione è subordinata: a progetto unitario preventivo con previsione planivolumetrica estesa all'intera zona e lottizzazione convenzionata con area per verde, spazi pubblici, parcheggi nella misura minima di mq. 24 per ciascun residente con un minimo assoluto pari al 10% dell'intera area d'intervento.

I limiti e le condizioni per l'edificatoria sono i seguenti:

- volume massimo 16.000 mc/ha
- superficie coperta massimo 25% del lotto
- altezza massima a valle m. 7,50 e un piano abitabile oltre il piano terra
- verde residenziale non meno del 30% del lotto deve essere conservato a terreno di coltura ove piantumare essenze di medio ed alto fusto. Tipi e quantità verranno fissati in sede di rialschio di licenza con obbligo ai privati per la loro conservazione.
- lotto minimo è richiesta la formazione e la conservazione di lotti aventi un minimo di 10.000 metri quadrati di superficie.
- Per distanza dai confini, stacco tra fabbricati del lotto e arretramenti stradali, si richiamano le norme delle zone

RC

Per la zona Ar deve essere fatto riferimento al D.M. del 2 aprile 1968.

### Sub-zona C

Questa sub-zona interessa un'area libera da qualsiasi edificazione. Nelle tavole di piano risulta contraddistinta da un reticolato a piccoli quadratini formati da linee continue.

I limiti e le condizioni per l'edificazione sono i seguenti:

- soluzione planivolumetrica dell'intera zona interessata
- volume massimo 15.000 mc/ha
- superficie coperta massimo 30% del lotto
- altezza massimo m. 7,50 corrispondenti ad un massimo di due piani fuori terra.
- Per la distanza dai confini, stacco tra i fabbricati del lotto e arretramento stradale, si richiamano le norme del Regolamento Edilizio, salvo i minimi stabiliti dalle leggi vigenti.

### Sub-zona CR

Questa sub-zona interessa aree libere da edificare. Nelle tavole di piano risulta contraddistinta da linee oblique continue a breve distacco fra loro.

I limiti e le condizioni per l'edificazione sono i seguenti:

Dovrà essere effettuata lottizzazione convenzionata con previsioni planivolumetriche

- volume massimo 8.000 mc/ha
- superficie coperta massimo 25% del lotto
- altezza massima m. 8,50 corrispondenti ad un massimo di due piani più il piano terra.
- il volume edificabile richiesto ad attività commerciale è del 50% del volume costruibile sull'area.
- verde residenziale non meno del 30% del lotto deve essere

- conservato a terreno di coltura ove piantumare essenze di medio ed alto fusto. Tipi e quantità verranno fissati in sede di rilascio di licenza con obbligo ai privati per la loro conservazione.
- Lotto minimo è richiesta la formazione o la conservazione di lotti aventi un minimo di 700 metri quadrati di superficie.
  - per la distanza dai confini, stacco fra fabbricati di unico lotto e arretramenti stradali si richiamano le norme del Regolamento Edilizio, salvo i minimi stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 13

(ZONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE -IA)

Questa zona interessa le aree destinate agli insediamenti per attività artigianali e piccole industrie leggere, sia di completamento che di nuovo impianto. Nella tavola di piano è contraddistinta con linee formanti un reticolo esagonale a nido d'ape.

L'edificazione è subordinata alla approvazione di una lottizzazione convenzionata con previsione planivolumetrica estesa all'intera zona interessata e gli spazi pubblici dovranno rispettare le quantità previste dall'art. 5 del D.M. 2.4.68 e quanto detto ai due paragrafi seguenti:

- parcheggi                    spazi adeguati debbono essere destinati e conservati a parcheggio degli automezzi privati. Il dimensionamento deve essere proporzionato al numero delle persone di prevista occupazione.
- verde vincolato            non meno del 30% del lotto deve essere conservato a terreno di coltura per la piantumazione di essenze di alto e medio fusto da stabilire in sede di rilascio della licenza edilizia o di convenzionamento.

L'ultimazione edificatoria di queste aree è assoggettata ai limiti e condizioni seguenti:

- volume massimo            15.000 mc/ha
- superficie coperta        massimo 35% del lotto
- altezza massima            12,00 metri con esclusione dei volumi tecnici i cui limiti vanno stabiliti previo concorde parere della Commissione edilizia.
- Per le distanze dai confini, stacco tra fabbricati di unico lotto e arretramenti stradali si richiamano le norme del Regolamento Edilizio, salvo i minimi stabiliti dalle vigenti leggi.

#### Art. 14

(Zona RS)

La zona Rs comprende le aree rurali riservate alle attività

agricole. L'edificazione ad uso residenziale non deve superare i 300 mc/ha con altezza massima di m. 7,50 corrispondente a due piani abitabili. In essa sono consentite costruzioni per le attività agricole quali: stalle, allevamenti, serre, ricovero atrezzi, silos per foraggi e altre attività complementari o similari.

I limiti e le condizioni sono le seguenti:

#### Stalle ed allevamenti

- altezza massima metri 5,00
- superficie coperta massimo 5% del lotto
- distanza minima dai confini metri 40,00 salvo quelle maggiori previste verso strade pubbliche.

#### Serre

- altezza massima metri 3,50
- superficie coperta massimo 50% del lotto

#### Deposito atrezzi

- altezza massima metri 10,00
- superficie coperta massimo 1% del lotto.

#### Silos o magazzini per foraggi

- altezza massima metri 10,00
- superficie minima dai confini metri 40 salvo quelle maggiori previste verso strade pubbliche.
- volume massimo per le costruzioni per attività agri-

agricole mc/mq 0,1

- distanza dalle strade: ripetto del D.M. 1.4.68 con particolare riferimento all'art. 5 dello stesso.

Art. 15

(ZONA TURISTICA A CAMPING - TC)

Questa zona interessa un'area destinata a camping e completamente libera da costruzioni.

E' fatto obbligo di conservare e tutelare l'alberatura esistente, e devono essere piantumate essenze di medio ed alto fusto in quantità previste in sede di rilascio di licenza. Sono consentite costruzioni per le sole attività relative alla funzionalità dell'impianto - l'altezza non deve superare i metri 4,00 (1 piano + seminterrato) e la superficie coperta il 3% dell'intera area (0,03 mc/mq).

Per le distanze dai confini:  $\frac{1}{2}$  H con minimo m. 5 assoluto

" da fabbric.: m. 10

" dalle strade: rispetto DM 2.4.68 e legge n. 64/74

Si dovranno eseguire idonee piantumazioni lungo i confini il corso d'acqua e i parcheggi con piante d'alto fusto da scegliersi tra essenze locali.

Nelle tavole di piano è contraddistinta da righe bianche intervallate su campo nero.

Art. 16

(ZONE A SPECIALE DESTINAZIONE)

Questa zona comprende le aree vincolate per le attività pubbliche e collettive in attuazione della legge 6.8.67 n. 765 art. 17 penultimo comma e degli art. 3 e 4 del D.M. 2.4.68 nel rispetto della legge n. 118 del 30.3.71. La suddivisione in sub-zone non preclude, per le opere pubbliche, spostamenti alternativi nell'ambito delle stesse quando ciò fosse motivato da delibera del Consiglio Comunale.

Sub-zona area istruzione

Per l'istruzione; asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, media superiore, istituti professionali, ecc. L'edificazione è disciplinata dalle disposizioni legislative, dalle norme ministeriali e dai provvedimenti che di volta in volta vengono assunti dall'Autorità competente. Nelle tavole di Piano è contraddistinta da due retini rispettivamente con puntini bianchi in campo nero e con puntini neri in campo bianco.

Sub-zona area per sport

Sono consentite le sole costruzioni destinate a tali scopi e quelli ad esse complementari, purchè necessarie. L'altezza massima non deve superare i metri 8,50 e la superficie coperta il 10% del lotto.

Nelle tavole di piano è contraddistinta con trapezi neri in campo bianco.

Sub-zona per amministrazione pubblica e per il culto.

Per attrezzature di interesse comune; religiose, culturali sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi, ecc. Le costruzioni non devono superare gli indici massimo di 15.000 mc/ha e l'altezza massima di metri 12,00. Nelle tavole di piano risultano contraddistinte da punteggiatura fitta e da grigio compatto.

Sub-zona a parco pubblico

È fatto obbligo di tutelare e conservare l'arberatura esistente. Ciò anche a cura dei proprietari fino a quando diverrà proprietà del Comune, o altre ente pubblico.

Sono consentite costruzioni di chioschi e attrezzature per riposo e giochi per ragazzi esclusivamente di carattere pubblico con i seguenti limiti: l'altezza non deve superare i metri 3 e la superficie coperta il 3% dell'intera area.

Nella tavola di piano è contraddistinta con piccoli punti intervallati.

Sub-zona area per gioco

Sono consentite le sole costruzioni destinate a tali scopi con un limite volumetrico pari a 0,5 mc/mq.

Nelle tavole di piano è contraddistinta da punteggiatura fitta e lievemente irregolare.



Art. 17

(ZONE DI RISPETTO)

Per ragioni di rispetto ambientale o di pubblico interesse il piano contempla i vincoli seguenti.

17.1. Parcheggi.

Le aree riservate a parcheggio contraddistinte con apposita simbologia a punti quadri neri su campo bianco nelle tavole di piano, sono soggette a vincolo per tale uso in attuazione all'art. 3 del D.l. 2 aprile 1968 pubblicato sulla gazzetta uff. n. 97 del 16.4.1968 e concorrono, con gli altri spazi disciplinati sulle arterie stradali urbane esistenti e di formazione, al raggiungimento dell'indice richiesto. In tali aree per la sola zona in località Pintura l'Amm.ne Comunale potrà realizzare anche parcheggi coperti.

17.2. Zona rispetto cimiteriale.

E' vietata qualsiasi costruzione, anche a carattere provvisorio, salvo le opere stradali, i servizi annessi al cimitero, parcheggi e aree attrezzate allo sport. Nella tavola di piano risulta contraddistinta da grigio compatto chiaro.

17.3. Aree di ripetto e riassetto stradale e paesaggi-  
stico.

Su queste aree l'edificazione non è consentita (ad eccezione delle opere stradali) e gli arretramenti rispetto ai limiti di strada esistenti e di piano vengono fissati dal Regolamento Edilizio, e con provvedimenti Consiliari, salvo sempre il minimo fissato da leggi e decreti ad eccezione delle opere ammesse sulla base della circolare ministeriale n. 5980 del 30.12.70.

Nelle tavole di piano risultano contraddistinte da punteggiatura a grafite.

17.4. Aree per sedimi stradali

Comprendono le strade esistenti, i previsti arretramenti per allargamenti e/o rettifiche e quelle nuove di Programma di Fabbricazione. Su esse sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo e funzione.

Per quelle esistenti è ammessa la sola manutenzione conservativa nei termini stabiliti con il regolamento Edilizio.

Fra queste aree vanno comprese quelle delimitate con linee tratteggiate che indicano le strade in fase di studio con gli enti interessati ai livelli superiori.

**REGIONE MARCHE**

Approvato con prescrizioni con Decr. n. 22324

in data 10 LUG. 1985

ai sensi  
dell'art. 36 della L. 17-8-1942 n. 1150 e successive  
modificazioni.

Ancona, li 11 LUG. 1985

Il Presidente della  
Giunta Regionale

*mm*